**G.30909** **Sentenza n.163/2026**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**La Corte dei Conti**

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia**

composta dai seguenti magistrati:

| | |
|---|---|
| Antonio Marco Canu | Presidente |
| Gaetano Berretta | Giudice relatore |
| Pia Manni | Giudice |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio, iscritto al n.30909 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la Lombardia avverso

SOLDI ENERGY S.r.l. in Fallimento, con sede legale in Palazzolo Sull'Oglio (BS) Via Attiraglio n.100 C.F. 03836850986 e p.e.c. f64.2021brescia@pecfallimenti.it, in persona del curatore fallimentare Avv. Daniele Bresciani, con studio in Brescia Via C. Zima n.1/A (C.F. BRSDNL70R05B157U - avvdanielebresciani02@brescia.pecavvocati.it), nominato con Tribunale di Brescia – Sez. Fallimentare con sentenza n.65/2021 del 21.04.2021, non costituita in giudizio;

SOLDI Saulo, nato a Chiari (BS) il 09/07/1969 e residente in Urago d'Oglio (BS) via Roma n. 78 (C.F.: SLDSLA69L09C618I), rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Duva Cristiano del Foro di Crema (cristiano.duva@crema.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Crema, piazza Marconi n. 1, presso lo studio legale del difensore;

LAMERA Mario, nato a Romano di Lombardia (BG) il 14.10.1956, residente in Messina, via del Fante n. 12 scala A – frazione di Santa Annunziata (C.F.: LMRMRA56R14H509S), rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Pietro Chiodo del Foro di Lamezia Terme (avvpietro.chiodo@pec.it), con domicilio eletto in Catanzaro, C.so Mazzini n. 74, presso lo studio legale del difensore;

MORABITO Bruno, nato a Reggio Calabria il 04/11/1958, residente a Cologno al Serio (BG) in via Monsignor Valentino Lazzari n. 25 (C.F.: MRBBRN58S04H224S), non costituito in giudizio;

FREDA Paolo, nato a Torino il 31.12.1975, residente in Ponzano Veneto (TV), via Gastaldo n. 11 int. 1 (CF.: FRDPLA75T31L219D)), non costituito in giudizio.

Con l'intervento in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. *ad adiuvandum* del Pubblico ministero, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Antonio Pugliese e Fortunato Francesco Mirigliani (procuratore antistatario), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Tacito 41.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 17.6.2026, il Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Marcella Tomasi, l'avv. Cristiano Duva per SOLDI Saulo e l'avv. Fortunato Francesco Mirigliani per l'interveniente Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a..

Data per letta la relazione di causa nell'accordo delle parti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione depositato il 21.5.2025, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio la società SOLDI ENERGY S.r.l. in fallimento e i Sig.ri SOLDI Saulo, LAMERA Mario, MORABITO Bruno e FREDA Paolo, per sentirli condannare, con imputazione di responsabilità a titolo di dolo, al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro 445.373,50, asseritamente cagionato al Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.a. in conseguenza dell'intervenuto illecito conseguimento e successiva valorizzazione finanziaria di c.d. Titoli di Efficienza Energetica (TEE) che la GSE S.p.a. aveva rilasciato in favore della SOLDI ENERGY S.r.l..

Secondo la prospettazione accusatoria, la condotta illecita sarebbe consistita nella falsa attestazione e rendicontazione, da parte della SOLDI ENERGY, di risparmi energetici conseguiti in relazione ad opere, rivelatesi poi fittizie, di efficientamento energetico per conto di soggetti terzi. A fronte delle opere asseritamente realizzate, GSE avrebbe emesso a favore della società convenuta n. 1.430 Titoli di Efficienza Energetica (TEE). Tali titoli sarebbero stati successivamente ceduti dalla società sul mercato dei titoli gestito dal Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.a. ad altri soggetti ignari della frode, che avrebbero poi presentato a GSE i certificati per l'annullamento a fronte di un contributo monetario erogato dalla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), con conseguente sviamento di risorse pubbliche.

L'organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno in data 25.5.2022 a seguito della trasmissione, da parte del Procuratore Regionale della Corte dei conti per il Veneto, per competenza territoriale, di

una segnalazione della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Treviso avente ad oggetto un'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p. nel Settore dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), coinvolgente, tra le altre, la società SOLDI ENERGY S.r.l., avente sede in Lombardia, in fallimento dal 26.4.2021 e dava conto di aver proceduto all'istruttoria tramite l'acquisizione delle risultanze dell'attività investigativa espletata dalla Guardia di Finanza nell'ambito del parallelo procedimento d'indagine penale pendente presso la Procura della Repubblica Treviso e tramite l'acquisizione di notizie direttamente dall'amministrazione danneggiata GSE S.p.a..

La Procura Regionale comunicava inoltre che in data 11.5.2023, la Procura Regionale della Corte dei conti per il Lazio, venuta a conoscenza dell'esistenza del presente procedimento ed avendo anch'essa aperto analoga istruttoria per presunto danno erariale derivante da indebita percezione di Titoli di Efficienza Energetica, inviava tutta la documentazione fino a quel momento acquisita.

A sostegno della prospettazione accusatoria venivano riferiti i seguenti fatti.

1) La SOLDI ENERGY S.r.l. risulterebbe una società ESCo (Energy Service Company), ovvero una società erogante servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente, al fine di conseguire i c.d. Certificati bianchi (TEE).
2) I TEE consisterebbero in titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia.

3) Tra il 28 aprile 2017 ed il 15 maggio 2017 la SOLDI ENERGY avrebbe presentato al soggetto certificatore GSE n. 11 Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) relative a progetti di miglioramento energetico sull'involucro edilizio a valere sulle schede tecniche 5T (sostituzione di vetri semplici con doppi vetri), 6T (isolamento di pareti e coperture per riscaldamento) e 20T (isolamento di pareti e coperture per raffreddamento).

4) A fronte di tali richieste, la società avrebbe percepito da GSE n. 1.430 TEE: la prima erogazione sarebbe avvenuta in data 1° giugno 2017 e l'ultima in data 2 ottobre 2017.

5) I TEE sarebbero stati successivamente rivenduti sul mercato gestito dal Gestore dei Mercati Energetici – GME.

6) Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza sarebbe tuttavia emersa la falsità dei documenti oggetto delle RVC presentate dalla SOLDI ENERGY. Infatti, i legali rappresentanti delle imprese che risultano quali presentatrici delle comunicazioni/dichiarazioni afferenti alle opere edilizie (SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività, DIA – Dichiarazione di Inizio Attività, CIL-Comunicazione Inizio Lavori), sentiti a sommarie informazioni testimoniali nell'ambito del procedimento penale, avrebbero dichiarato di non aver mai commissionato tali lavori e di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con le imprese, tra le quali la SOLDY ENERGY, che risultavano aver eseguito i lavori.

7) Inoltre, dall'esame dei conti correnti intestati alla società non sarebbero emersi pagamenti a favore delle imprese edili che

avrebbero certificato l'effettuazione dei lavori di efficientamento previsti nelle RVC, se non importi di minima entità trasferiti all'impresa EDIL VI.SA S.r.l.s..

8) Le Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) avrebbero riguardato le seguenti operazioni.

a) RVC 0383685098617R001

La richiesta si riferiva a cinque interventi di sostituzione di vetri semplici con doppi vetri (5T), isolamento termico di edifici (6T) e isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario (20T) asseritamente svolti in Castel Mella (BS) via dell'Olmo n. 11 e via Donatori di sangue n. 21 e n. 23, a seguito di SCIA prot. 010291 del 30/06/2016, DIA prot. 012084 del 01/08/2016 e CFL prot. 000513 del 12/01/2017. Tutti gli interventi sarebbero stati effettuati da parte dell'impresa Brianza Scavi S.r.l.. La relazione descrittiva dell'intervento realizzato risultava redatta dall'ing. Elena Paolo. Sulla base della certificazione dei risparmi energetici sarebbero stati emessi a favore della SOLDI ENERGY n. 59 titoli di tipo I e II. Dalle indagini svolte dalla GDF sarebbe tuttavia emerso che il sig. Del Bono, legale rappresentante della "Del Bono SpA", presentatrice della comunicazione, dichiarava di non aver mai commissionato opere di isolamento termico, di non aver mai effettuato lavori di alcun tipo su immobili siti negli indirizzi richiesti e di non aver mai intrattenuto rapporti di natura commerciale con la Brianza Scavi S.r.l..

b) RVC 0383685098617R002

La richiesta si riferiva ad undici interventi di sostituzione di vetri semplici con doppi vetri (5T), isolamento termico di edifici (6T) e isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario (20T) asseritamente svolti: i n. 1, 3, 4, 5, 8 e 9 in Roncadelle (BS), via Guglielmo Marconi 38-44 a seguito di SCIA prot. 5529 del 08/04/16, DIA prot. n. 752 del 17/05/2016, CFL prot. n. 770 del 19/01/2017, i n. 2, 6, 7, 10 e 8 11 in Brescia, via Francesco Petrarca dal n. 1 al n. 9, a seguito di DIA prot. 006731 del 24/02/2016, CIL prot. 010922 del 28/03/2016 e DFL prot. 005412 del 15/02/2017. Tutti gli interventi risulterebbero effettuati da parte dell'impresa Brianza Scavi S.r.l.. La relazione descrittiva dell'intervento realizzato risultava redatta dall'ing. Elena Paolo. Sulla base della certificazione dei risparmi energetici sarebbero stati emessi a favore della SOLDI ENERGY n. 143 titoli di tipo I e II. Dalle indagini svolte dalla GDF sarebbe tuttavia emerso che il sig. Del Bono, legale rappresentante della "Del Bono SpA", presentatrice della comunicazione, dichiarava di non aver mai commissionato opere di isolamento termico, di non aver mai effettuato lavori di alcun tipo su immobili siti negli indirizzi richiesti e di non aver mai intrattenuto rapporti di natura commerciale con la Brianza Scavi S.r.l.

c) RVC 0383685098617R003

La richiesta si riferiva a nove interventi di sostituzione di vetri

semplici con doppi vetri (5T), isolamento termico di edifici (6T) e isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario (20T) asseritamente svolti: i n. 1, 3, 4, 7 e 8 in Brescia, via Casazza dal n.48 al n.50 a seguito di DIA prot. 032639 del 16/09/2015, CIL prot. 036830 del 19/10/2015 e DFL prot. 007011 del 28/02/2017; i n. 2, 5, 6 e 9 in Roncadelle (BS), via Antonio Gramsci n. 7, a seguito di SCIA prot. 015675 del 03/10/2016, CIL prot. 017670 del 07/11/2016 e DFL prot. 003816 del 15/03/2017. Tutti gli interventi risulterebbero effettuati da parte dell'impresa Brianza Scavi S.r.l.. La relazione descrittiva dell'intervento realizzato risulterebbe redatta dall'ing. Elena Paolo. Sulla base della certificazione dei risparmi energetici sarebbero stati emessi a favore della SOLDI ENERGY n. 138 titoli di tipo I e II. Dalle indagini svolte dalla GDF sarebbe tuttavia emerso che il sig. Del Bono, legale rappresentante della "Del Bono SpA", presentatrice della comunicazione, dichiarava di non aver mai commissionato opere di isolamento termico, di non aver mai effettuato lavori di alcun tipo su immobili siti negli indirizzi richiesti e di non aver mai intrattenuto rapporti di natura commerciale con la Brianza Scavi S.r.l..

d) RVC 0383685098617R004

La richiesta si riferiva a cinque interventi di sostituzione di vetri semplici con doppi vetri (5T), isolamento termico di edifici (6T) e isolamento termico delle pareti e delle coperture per il

raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario (20T) asseritamente svolti in Brescia, via Gaetano Salvemini dal n. 11 al n. 15, a seguito di DIA prot. 009398 del 16/03/2016, CIL prot. 013589 del 18/04/2016 e DFL prot. 010701 del 30/03/2017. Tutti gli interventi risulterebbero effettuati da parte dell'impresa Brianza Scavi S.r.l.. La relazione descrittiva dell'intervento realizzato risulterebbe redatta dall'ing. Elena Paolo. Sulla base della certificazione dei risparmi energetici sarebbero stati emessi a favore della SOLDI ENERGY n. 99 titoli di tipo I e II. Dalle indagini svolte dalla GDF sarebbe tuttavia emerso che il sig. Del Bono, legale rappresentante della "Del Bono SpA", presentatrice della comunicazione, dichiarava di non aver mai commissionato opere di isolamento termico, di non aver mai effettuato lavori di alcun tipo su immobili siti negli indirizzi richiesti e di non aver mai intrattenuto rapporti di natura commerciale con la Brianza Scavi S.r.l..

e) RVC 0383685098617R005

La richiesta si riferiva a cinque interventi di sostituzione di vetri semplici con doppi vetri (5T), isolamento termico di edifici (6T) e isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario (20T) asseritamente svolti in Brescia, viale Caduti del lavoro dal n. 8 al n. 10 e via degli Antegnati n. 1, a seguito di DIA prot. 009647 del 17/03/02016, CIL prot. 014092 del 21/04/2016 e DFL prot. 001722 del 16/01/2017. Tutti gli interventi risulterebbero

effettuati da parte dell'impresa Edil Visa S.r.l.s.. La relazione descrittiva dell'intervento realizzato risulterebbe redatta dall'ing. Marco Tais. Sulla base della certificazione dei risparmi energetici sarebbero stati emessi a favore della SOLDI ENERGY n. 86 titoli di tipo I e II. Dalle indagini svolte dalla GDF sarebbe tuttavia emerso che il sig. Silvioli, legale rappresentante della "F.lli Garatti SPA", presentatrice della comunicazione, dichiarava di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la società Edil Visa S.r.l.s..

f) RVC 0383685098617R006

La richiesta si riferiva a cinque interventi di sostituzione di vetri semplici con doppi vetri (5T), isolamento termico di edifici (6T) e isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario (20T) asseritamente svolti in Brescia, rotonda Vittorio Montiglio dal n.1 al n.4 a seguito di DIA prot. 014879 del 29/04/2015, CIL prot. 019324 del 03/06/2015 e DFL prot. 002583 del 23/01/2017. Tutti gli interventi risulterebbero effettuati da parte dell'impresa Edil Visa S.r.l.s.. La relazione descrittiva dell'intervento realizzato risulterebbe redatta dall'ing. Marco Tais. Sulla base della certificazione dei risparmi energetici sarebbero stati emessi a favore della SOLDI ENERGY n. 133 titoli di tipo I e II. Dalle indagini svolte dalla GDF sarebbe tuttavia emerso che il sig. Silvioli, legale rappresentante della "F.lli Garatti SPA", presentatrice della comunicazione, dichiarava di non aver mai

intrattenuto rapporti commerciali con la società Edil Visa S.r.l.s..

g) RVC 0383685098617R007

La richiesta si riferiva a cinque interventi di sostituzione di vetri semplici con doppi vetri (5T), isolamento termico di edifici (6T) e isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario (20T) asseritamente svolti in Brescia, via Antonio Panigada n. 12-14, 18-20, 22-24, 26-28, 36-38, 42-44 a seguito di DIA prot. 008484 del 09/03/2015, CIL prot. 012929 del 13/04/2015 e DFL prot. 003567 del 31/01/2017. Tutti gli interventi risulterebbero effettuati da parte dell'impresa Edil Visa S.r.l.s.. La relazione descrittiva dell'intervento realizzato risulterebbe redatta dall'ing. Marco Tais. Sulla base della certificazione dei risparmi energetici sarebbero stati emessi a favore della SOLDI ENERGY n. 169 titoli di tipo I e II. Dalle indagini svolte dalla GDF sarebbe tuttavia emerso che il sig. Silvioli, legale rappresentante della "F.lli Garatti SPA", presentatrice della comunicazione, dichiarava di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la società Edil Visa S.r.l.s..

h) RVC 0383685098617R008

La richiesta si riferiva a sei interventi di sostituzione di vetri semplici con doppi vetri (5T), isolamento termico di edifici (6T) e isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario (20T) asseritamente svolti in Brescia, via Passo Aprica dal 10 al 14 e

via Rose di Sotto n.32 a seguito di DIA prot. 039371 del 10/11/2015, CIL prot. 044176 del 15/12/2015 e DFL prot. 004797 del 10/02/2017. Tutti gli interventi risulterebbero effettuati da parte dell'impresa Edil Visa S.r.l.s.. La relazione descrittiva dell'intervento realizzato risulterebbe redatta dall'ing. Marco Tais. Sulla base della certificazione dei risparmi energetici sarebbero stati emessi a favore della SOLDI ENERGY n. 142 titoli di tipo I e II. Dalle indagini svolte dalla GDF sarebbe tuttavia emerso che il sig. Silvioli, legale rappresentante della "F.lli Garatti SPA", presentatrice della comunicazione, dichiarava di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la società Edil Visa S.r.l.s..

i) RVC 0383685098617R009

La richiesta si riferisce a nove interventi di sostituzione di vetri semplici con doppi vetri (5T), isolamento termico di edifici (6T) e isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario (20T) asseritamente svolti in Brescia: dal n. 1 al n. 5 in via Settima Villaggio Sereno dal n. 54 al n. 60 a seguito di DIA prot. 021590 del 20/06/2016, CIL prot. 026035 del 25/07/2016 e DFL prot. 006273 del 22/02/2017; dal n. 6 al n. 9 in via Livorno n. 1 a seguito di DIA prot. 016281 del 09/05/2016, CIL prot. 020726 del 13/06/2016 e DFL prot. 006888 del 27/02/2017. Tutti gli interventi risulterebbero effettuati da parte dell'impresa Edil Visa S.r.l.s.. La relazione descrittiva dell'intervento realizzato

risulterebbe redatta dall'ing. Marco Tais. Sulla base della certificazione dei risparmi energetici sarebbero stati emessi a favore della SOLDI ENERGY n. 153 titoli di tipo I e II. Dalle indagini svolte dalla GDF sarebbe emerso che il sig. Silvioli, legale rappresentante della "F.lli Garatti SPA", presentatrice della comunicazione, dichiarava di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la società Edil Visa S.r.l.s..

j) RVC 0383685098617R010

La richiesta si riferiva a sei interventi di sostituzione di vetri semplici con doppi vetri (5T), isolamento termico di edifici (6T) e isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario (20T) asseritamente svolti in Brescia via delle Scuole n.18 e via Tirandi n.13 a seguito di DIA prot. 027127 del 03/08/2015, CIL prot. 031572 del 07/09/2015 e DFL prot. 010824 del 31/03/2017. Tutti gli interventi risulterebbero effettuati da parte dell'impresa Edil Visa S.r.l.s.. La relazione descrittiva dell'intervento realizzato risulterebbe redatta dall'ing. Marco Tais. Sulla base della certificazione dei risparmi energetici sarebbero stati emessi a favore della SOLDI ENERGY n. 125 titoli di tipo I e II. Dalle indagini svolte dalla GDF sarebbe tuttavia emerso che il sig. Silvioli, legale rappresentante della "F.lli Garatti SPA", presentatrice della comunicazione, dichiarava di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la società Edil Visa S.r.l.s..

k) RVC 0383685098617R011

La richiesta si riferiva a cinque interventi di sostituzione di vetri semplici con doppi vetri (5T), isolamento termico di edifici (6T) e isolamento termico delle pareti e delle coperture per il raffrescamento estivo in ambito domestico e terziario (20T) asseritamente svolti in Brescia via della Presolana dal 10 al 52 a seguito di DIA prot. 028829 del 17/08/2015, CIL prot. 033274 del 21/09/2015 e DFL prot. 008610 del 13/03/2017. Tutti gli interventi risulterebbero effettuati da parte dell'impresa Edil Visa S.r.l.s.. La relazione descrittiva dell'intervento realizzato risulterebbe redatta dall'ing. Marco Tais. Sulla base della certificazione dei risparmi energetici sarebbero stati emessi a favore della SOLDI ENERGY S.R.L. n. 183 titoli di tipo I e II. Dalle indagini svolte dalla GDF sarebbe tuttavia emerso che il sig. Silvioli, legale rappresentante della "F.lli Garatti SPA", presentatrice della comunicazione, dichiarava di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la società Edil Visa S.r.l.s..

9) A seguito del procedimento amministrativo di controllo documentale che veniva avviato su tutte le RVC, il GSE avrebbe comunicato alla società la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi ed avrebbe chiesto la restituzione dei n. 1.430 titoli indebitamente conseguiti.

10) Parallelamente veniva attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso uno specifico procedimento penale nei confronti dei soggetti artefici dell'illecita rappresentazione dei presupposti per ottenere Titoli di Efficienza Energetica rilasciati dal

GSE, attualmente ancora nella fase delle indagini preliminari.

La Procura evidenziava che nel corso dell'attività investigativa penale risultano essere state tuttavia attivate, nei confronti di alcuni degli odierni convenuti, misure cautelari reali e personali (Ordinanza GIP del Tribunale di Treviso n.3984/2019, confermata in sede di riesame e in Cassazione), in conseguenza dell'emersione di un più ampio fenomeno criminoso, coinvolgente una numerosa serie di false rappresentazioni di opere di risparmio energetico e il conseguente rilascio di Certificati bianchi privi di sottostante ragione giustificativa.

Sulla base del riferito quadro fattuale e, in particolare, sulla base delle evidenze investigative rappresentate dalla Guardia di Finanza nelle plurime informative rese nell'ambito del procedimento penale, la Procura Regionale contestava alla società SOLDI ENERGY S.r.l. in fallimento e alle persone fisiche convenute, di aver dato corso ad una fraudolenta presentazione di domande (le c.d. RVC) per ottenere l'emissione dei titoli energetici (i c.d. TEE) e , una volta ottenuti tali titoli, aver proceduto alla loro monetizzazione tramite contratti di compravendita in parte perfezionati in via bilaterale, in parte ottenuti nell'ambito del mercato gestito dal Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.a..

Secondo l'organo requirente, la SOLDI ENERGY S.R.L, a seguito della presentazione al GSE delle richiamate 11 RVC, avrebbe conseguito, tra il 28 aprile 2017 e il 15 maggio 2017, n. 1.430 TEE, sulla base di attestazioni e rendicontazioni di risparmi energetici asseritamente conseguiti in relazione ad opere di efficientamento energetico per conto di soggetti terzi, in realtà

mai realizzate dai richiedenti. I legali rappresentanti delle imprese presentatrici delle comunicazioni/dichiarazioni afferenti alle opere edilizie (SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività, DIA – Dichiarazione di Inizio Attività, CIL-Comunicazione Inizio Lavori), sentiti a sommarie informazioni testimoniali nel corso delle indagini penali, avrebbero infatti dichiarato di non aver mai commissionato tali lavori e di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con le imprese che risultano aver eseguito i lavori.

I 1.430 TEE percepiti dalla società sarebbero stati quindi rivenduti, consentendo alla SOLDI ENERGY S.R.L di conseguire un indebito profitto, quantificato in euro 316.905,00.

All'esito del procedimento amministrativo di controllo documentale che il GSE avviava su tutte le RVC, come già specificato, l'Ente avrebbe comunicato alla società l'annullamento d'ufficio del provvedimento di accoglimento delle RVC, non avendo quest'ultima presentato osservazioni e/o documenti entro il termine stabilito ed avrebbe conseguentemente richiesto la restituzione dei TEE.

La Procura Regionale analizzava diffusamente la normativa relativa alla valorizzazione dei c.d. "Certificati bianchi" (Decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 20/7/04, come successivamente modificati ed integrati con i D.M. 21 dicembre 2007, 28 dicembre 2012 e 11 gennaio 2017), a mente della quale lo Stato Italiano, per ottenere il perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica derivanti dal Protocollo di Kyoto, avrebbe da un lato imposto ai distributori di energia elettrica e gas naturali con più di 50.000

clienti di raggiungere determinati obiettivi di risparmio di energia primaria e dall'altro ammesso la possibilità che tali obiettivi potessero essere raggiunti, oltre che in via diretta, anche tramite l'acquisto da specifiche società accreditate (le c.d. ESCo), di Titoli di Efficienza Energetica (i c.d. "certificati bianchi" o TEE, corrispondenti al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio), rilasciati dal GSE a seguito della dimostrazione dell'intervenuta attivazione dei richiesti risparmi energetici in ambito infrastrutturale.

La vicenda illecita si sarebbe incuneata nel descritto meccanismo ed avrebbe determinato, quale effetto distorsivo, la valorizzazione, da parte di soggetti obbligati a dare corso al risparmio energetico, di Certificati bianchi falsi, privi del sottostante risparmio effettivo.

Secondo la Procura Regionale, la natura dei TEE andrebbe correlata a quella dei titoli di valore, fonte di vantaggio patrimoniale per effetto della loro potenziale valorizzazione sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali (il loro valore economico sarebbe definito nelle sessioni di scambio sul mercato).

In ragione della riferita natura, il profitto - e il conseguente danno - nel delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p. derivante dall'illecito ottenimento dei titoli, si perfezionerebbe già al momento della loro emissione, senza necessità di attendere la successiva monetizzazione.

Da tali considerazioni conseguirebbe, secondo l'organo requirente, che sin dalla data di emissione dei TEE, sarebbero soddisfatti i requisiti della concretezza e dell'attualità del danno erariale, come invero stabilmente riconosciuto dalla giurisprudenza del Giudice Contabile, puntualmente

richiamata.

Nel caso di specie, al fine di quantificare correttamente il danno erariale subito dal GSE, veniva considerato, in linea con i precedenti giurisprudenziali, il numero dei TEE percepiti dalla SOLDI ENERGY nel 2017 e il contributo tariffario definitivo in materia di titoli di efficienza energetica determinato per l'annualità dall'ARERA (Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico). Per un ammontare complessivo pari ad euro 1.430,00 (TEE) x euro 311,45 (valore del contributo fissato da ARERA) = **euro 445.373,50** (tale importo differirebbe dall'ammontare del contributo quantificato dal GSE e richiesto in restituzione in quanto, non essendo stato, alla data di emissione del provvedimento del GSE, ancora definito dall'Autorità il contributo tariffario definitivo per l'anno 2017, il GSE aveva calcolato il controvalore dei TEE sulla base dei prezzi di mercato medi mensili).

Dopo aver evidenziato che nella fattispecie sussisterebbe pacificamente la giurisdizione della Corte dei conti in ragione sia della natura pubblica dell'ente danneggiato GSE, società *"in house"* del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia dell'emersione di un rapporto di servizio sostanziale assunto dalla società SOLDI ENERGY a seguito del suo inserimento attivo, in qualità di ESCo, nel programma pubblico perseguito dall'amministrazione e direttamente dalle persone fisiche che avrebbero operato al suo interno per dare corso alle attività illecite, la Procura Regionale procedeva ad approfondire l'elemento soggettivo della fattispecie e le responsabilità dei singoli.

Veniva riferito quanto segue.

1) Dalla documentazione acquisita al fascicolo istruttorio emergerebbe chiaramente che sia la società convenuta percettrice dei certificati bianchi, sia i soggetti che avrebbero agito in suo nome e conto, sia i soggetti che, pur non avendo rivestito formalmente cariche sociali, si sarebbero materialmente ingeriti della gestione societaria, avrebbero concorso all'indebita percezione dei contributi pubblici mediante la creazione ed allegazione alle diverse RVC di documentazione falsa, o comunque relativa ad interventi di fatto mai realizzati o realizzati da soggetti diversi rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni.

2) La responsabilità dovrebbe essere in primo luogo ascritta alla società SOLDI ENERGY S.r.l. ed al suo legale rappresentante *pro tempore* SOLDI Saulo. La società sarebbe stata costituita in data 2.8.2016 con capitale sociale, pari ad euro 10.000,00, sottoscritto dal socio unico SOLDI Francesco. A decorrere dal 16.3.2017 l'impresa sarebbe stata integralmente ceduta al convenuto SOLDI Saulo, il quale ne sarebbe divenuto socio unico ed amministratore unico. La carica veniva mantenuta sino al 24.9.2018, data di nomina il convenuto MORABITO Bruno, che nel frattempo (4.6.2018) aveva acquisto l'intero capitale della società. Nel periodo di riferimento, l'amministratore unico firmatario delle RVC inoltrate al GSE e contenenti le riferite dichiarazioni (e documentazione) non corrispondenti al vero, sarebbe sempre stato SOLDI Saulo. La partecipazione del convenuto nell'attività illecita sarebbe inoltre confermata dal fatto che il medesimo, per il tramite della società SOLDI Costruzioni S.n.c. di Soldi Saulo & C., sarebbe stato

destinatario di bonifici dal 4.9.17 al 6.6.18 da parte della società per complessivi euro 98.711,54, con causale "saldo fatture" e dalla circostanza che società SOLDI Costruzioni S.n.c. sarebbe stata utilizzata come strumento per certificare lavori di efficientamento energetico, in realtà mai realizzati, riferiti ad RVC presentate da altre ESCo coinvolte nella più ampia investigazione penale (segnatamente le società PEA MARCEL S.r.l. e la SEA S.r.l.).

3) In secondo luogo, la responsabilità per le condotte illecite realizzate andrebbe ascritta al Sig. MORABITO Bruno e al Sig. LAMERA Mario, i quali, pur non ricoprendo alcuna carica ufficiale nella società nel periodo di presentazione delle RVC al GSE e di erogazione dei TEE, risulterebbero essersi materialmente ingeriti nella gestione della stessa, contribuendo all'illecita percezione dei Certificati bianchi.

4) Il Sig. MORABITO, in particolare, dovrebbe essere considerato a tutti gli effetti "amministratore di fatto" della società, in quanto indicato quale "referente operativo" nel prospetto riepilogativo delle varie ESCo rinvenuto presso l'abitazione del Sig. FREDA Paolo, da ritenere il personaggio centrale dell'intera organizzazione criminosa. Dalla documentazione informatica reperita presso l'abitazione del Sig. FREDA, emergerebbero in particolare delle *e-mail* inviate da tale Sig. Roberto Impedovo, dipendente della società P.E.B. S.r.l., al Sig. MORABITO e, per conoscenza, al Sig. Paolo FREDA, con allegati documenti in formato *pdf* relativi a varie RVC della SOLDI ENERGY che dovevano essere modificati prima della loro presentazione al GSE. Tale documentazione, opportunamente

modificata secondo le indicazioni del Sig. Impedovo, sarebbe stata quindi inoltrata al GSE con le RVC n. 003, 006, 007, 008 e 009 che venivano approvate e per le quali venivano rilasciati i corrispondenti TEE. Dall'analisi degli apparati informatici rinvenuti presso l'abitazione del convenuto MORABITO, sottoposti a sequestro nel corso del procedimento penale, sarebbe stata inoltre rinvenuta una cartella denominata "SOLDI ENERGY" al cui interno erano presenti delle sottocartelle tra cui:

- una sottocartella denominata "000 SOLDI ENERGY SRL" con all'interno ulteriori sottocartelle contenenti sia le Richieste di Verifica e Certificazione dalla n. R001 alla n. 0025 presentate al G.S.E. S.P.A. sia le comunicazioni ufficiali intercorse tra la SOLDI ENERGY S.R.L. e il citato Ente;
- una sottocartella denominata "00 - PRATICHE" con all'interno ulteriori sottocartelle che riportavano la denominazione di varie società (risultate essere imprese edili e/o committenti) contenenti alcuni file, in formato *word*, che riproducevano quella che avrebbe dovuto essere la documentazione ufficiale (DIA, comunicazione inizio lavori, comunicazione fine lavori, relazione tecnica, etc…) nonché *files* in formato *pdf* contenenti visure camerali di ciascuna impresa edile ed i documenti di identità scansionati (carta d'identità e codice fiscale) dei rispettivi legali rappresentanti.

Il riscontro eseguito tra la suddetta documentazione e quella fornita dal GSE avrebbe permesso di appurare che i documenti contenuti all'interno dei suddetti *files* sarebbero stati allegati alle Richieste di

Verifica e Certificazione dalla n. R001 alla n. 0025, presentate dalla SOLDI ENERGY S.r.l. (i documenti relativi all'impresa edile Brianza Scavi S.r.l. risultavano allegati alle RVC dalla n. R001 alla n. R004 che erano state accettate in prima battuta dal GSE; i documenti relativi all'impresa edile Edil Vi.Sa S.r.l. risultavano allegati alle RVC dalla n. R005 alla n. R011 che erano state accettate dal GSE; i documenti relativi alle imprese edili IMMOBILIARE GRUPPO ARIZONA S.R.L., GEC TINTEGGIATURE di BOLLI Massimo, C.M. ENERGY S.R.L. e SUN TECNOLOGY SYSTEM S.R.L. risultavano allegati alle ulteriori RVC numerate dalla n. R012 alla n. R025, che venivano presentate per l'emissione dei TEE, ma non venivano accettate dal GSE).

5) L'analisi dei *files* contenuti nella sottocartella denominata "00 - PRATICHE" avrebbe permesso di accertare che, per una buona parte degli stessi, gli autori della creazione e/o dell'ultima modifica del *file* sarebbero individuabili negli odierni convenuti MORABITO Bruno e LAMERA Mario, con conseguente evidenza della loro partecipazione sostanziale al progetto illecito.

6) Un ruolo fondamentale nelle condotte illecite perpetrate ai danni del GSE è infine, sarebbe infine da attribuire al Sig. FREDA Paolo, il quale, come emerso dagli atti di indagine, si sarebbe occupato dell'ideazione e del coordinamento del complessivo sodalizio criminale nel quale erano coinvolte numerose società ESCo, ingerendosi nell'amministrazione delle stesse e contribuendo in maniera rilevante alla realizzazione dell'attività illecita.

7) Tale circostanza emergerebbe da numerosi indizi, in particolare dalla corrispondenza e dalla documentazione reperita presso il domicilio del medesimo Sig. FREDA Paolo, in particolare:

- il prospetto riepilogativo delle varie ESCo, dove venivano elencate le società (tra le quali SOLDI ENERGY) e per ciascuna venivano indicati nominativi e recapiti dei legali rappresentanti e dei referenti operativi e le relative password. Da tale *file* si evincerebbe che la gestione complessiva delle ESCo fosse unitaria e coordinata da FREDA Paolo;
- il *file* intestato *"note per invio mail alle ESCo"* in cui venivano evidenziati i nominativi delle persone fisiche di riferimento e di quelle a cui inviare le comunicazioni in relazione alla tipologia di problematica da affrontare. Sul file si leggeva, in particolare: *"N.B. non dire loro numero di telefono perchè è la fine. non dire loro che sai correggere le pratiche perchè fanno dei casini ed è meglio far correggere a loro"*, nonché *"N.B. decide paolo su quale esco caricare e da chi arrivano. correggiamo noi le pratiche e carichiamo su drive le cose definitive caricate sul gse."*. Da tale *file* si intuirebbe che l'organizzazione si occupava di alterare i documenti che venivano allegati alle RVC e confermerebbe che l'organizzazione complessiva faceva capo a FREDA;
- il *file* in formato *excel* intestato *"cosa non va nella pratica (per Mara)"*, nel quale venivano evidenziate le versioni "corrette" ed "errate" dei *files* relativi ai documenti da allegare alle RVC

all'atto della loro presentazione al GSE. Da tale *file* emergerebbe che la documentazione veniva alterata prima di essere presentata al GSE;

- la *mail* dell'1.1.2018 inviata da tale Sig.ra Elena De Nicola a FREDA Paolo, avente ad oggetto *"pianificazione del lavoro 2018"* dove la consulente allega un elenco delle società ESCo, tra le quali è presente anche SOLDI ENERGY, e chiede di specificare quali delle stesse *"...militano nel vostro diretto ambito di azione..."*;
- la *mail* inviata in data 22.3.2016 da FREDA Paolo al Sig. Perfili Marcello, avente ad oggetto *"riassunto finale cartolarizzazione"* e recante in allegato una tabella relativa ai titoli cartolarizzabili di alcune delle ESCo (REI, IER, CAMERSON e GREEN WORLD). Pur non essendo presenti specifici riferimenti alla SOLDI ENERGY, anche questa mail concorrerebbe a dimostrare il ruolo preminente di FREDA Paolo nell'organizzazione complessiva della frode coinvolgente le diverse società.
- Con specifico riferimento alla società SOLDI ENERGY S.R.L., rileverebbero inoltre:

  - le già richiamate *email* rinvenute tra la documentazione informatica reperita presso l'abitazione del convenuto inviate dal dipendente della società P.E.B. S.R.L., Impedovo Roberto a MORABITO Bruno e, per conoscenza, a FREDA Paolo, con allegati documenti in formato *pdf* relativi alle varie RVC che dovevano essere modificati prima della loro presentazione al

G.S.E..

- due ulteriori *e-mail* datate 19 giugno 2017 intercorse tra la SOLDI ENERGY e il Sig. Impedovo. Con la prima, titolata *"SERPELLONI SPA N. 01 E N. 03"*, la ESCo allegava due pratiche (RVC) da caricare per il GSE, con la seconda, titolata *"R: SERPELLONI"*, il Sig. Impedovo rispondeva alla ESCo (inserendo per conoscenza FREDA Paolo e la società BLUFESS), rimettendo le pratiche perché *"... da verificare per qualche piccolo refuso..."*. In particolare, in alcune pagine dei file in pdf restituiti alla SOLDI ENERGY S.R.L., si rilevavano alcuni commenti da parte del mittente che specificavano le modifiche da apportare ai documenti prima di essere definitivamente trasmessi al GSE. Il tenore delle conversazioni sopra esposte ed i documenti reperiti consentirebbero di riconoscere a FREDA Paolo un assoluto potere decisionale nelle ESCo interessate.

8) Il Sig. FREDA Paolo risulterebbe infine già condannato dalla Corte dei conti per vicende del tutto analoghe a quella oggetto del presente procedimento ma riferite ad altre ESCo oggetto della medesima indagine in sede penale (Sez. giur. Piemonte, n. 72/2024, Sez. giur. Lombardia n. 134/2024).

Dopo aver riferito di aver provveduto, tramite delega al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano della Guardia di Finanza in data 23.5.2023, alla notificazione di atti interruttivi della prescrizione nei confronti delle società, tra le quali SOLDI ENERGY S.r.l., e delle persone

fisiche coinvolte nella vicenda penalmente rilevante, la Procura Regionale concludeva contestando ai convenuti una fattispecie di responsabilità amministrativa per le condotte antigiuridiche poste in essere, da imputare a titolo di dolo, con conseguente vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/1994.

L'organo requirente dava conto di aver fatto precedere il deposito dell'atto di citazione dalla formalizzazione dell'invito a fornire deduzioni e dopo aver proceduto alla confutazione delle deduzioni difensive proposte dal solo Sig. SOLDI Saulo nella sede preprocessuale, concludeva domandando la condanna dei convenuti al risarcimento del pregiudizio erariale, pari a complessivi euro 445.373,50, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, in favore del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a..

Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale del 26.5.2025, il giudizio veniva fissato per l'udienza di discussione del 18.12.2025.

Con memoria di costituzione *ad adiuvandum*, depositata il 7.11.2025, interveniva nel giudizio il Gestore dei servizi Energetici – G.S.E. S.p.a., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fortunato Francesco Mirigliani e Antonio Pugliese del Foro di Roma.

La società pubblica, parte danneggiata, dava conto di aver ricevuto, in data 9.6.2025, la notificazione dell'intervenuto deposito dell'atto di citazione e nel proporre formale intervento *ad adiuvandum* rispetto alla domanda formulata dall'organo requirente, procedeva ad illustrare preliminarmente il quadro normativo relativo ai c.d. "Certificati bianchi" nel quale si era collocata la vicenda controversa e dopo aver riepilogato le attività poste in essere con riguardo alla presentazione delle 11 Richieste di

Verifica e Certificazione (RVC) da parte della SOLDI ENERGY S.r.l. alle quali seguiva il rilascio di n. 1.430 TEE, evidenziava di aver provveduto, a seguito dell'attivazione del procedimento di controllo previsto dall'art.42, comma 3, D.Lgs. n.28/2011, a disporre l'annullamento d'ufficio dei titoli (provvedimenti del 2.11.2017 e del 12.1.2018), a cui seguiva la richiesta restitutoria – formalizzata nei confronti della società percettrice SOLDI ENERGY - del controvalore finanziario, stimato all'epoca nella somma di euro 348.506,29, successivamente aggiornato con interessi e accessori in euro 359.250,00.

All'inadempimento dell'obbligazione restitutoria seguiva quindi l'attivazione di un procedimento monitorio davanti al TAR Lazio che si concludeva con l'emissione di due decreti ingiuntivi, i quali, in assenza di opposizione, divenivano esecutivi in data 11.6.2019.

Seguiva l'attivazione di una procedura esecutiva, rimasta infruttuosa, e il ricorso per la dichiarazione di fallimento della società.

A seguito del fallimento, il GSE avrebbe presentato, in sede concorsuale, istanza di ammissione al passivo per un credito complessivo di euro 453.558,34, che veniva ammesso in parte in privilegio generale sui mobili e in parte in chirografo. Stante la totale assenza di attivo, il credito restava tuttavia integralmente insoddisfatto.

Il GSE evidenziava di rivestire la natura di società *"in house"* del Ministero dell'Economia e delle Finanze, unico azionista esclusivo, con conseguente radicamento della giurisdizione erariale nella presente vicenda, connotata dall'emersione di un rapporto di servizio sostanziale tra la p.a. e i soggetti privati gestori di risorse pubbliche e sulla base delle risultanze

emerse a seguito delle istruttorie penale ed erariale, rappresentava che sussisterebbero tutti gli elementi per l'accertamento della responsabilità amministrativo – contabile dei convenuti.

La società interveniente formulava le seguenti conclusioni.

1) Ammettere l'intervento a*d adiuvandum* nel presente giudizio, riconoscendo l'interesse diretto e concreto del Gestore quale ente danneggiato dalla frode ai danni del sistema dei certificati bianchi.

2) Condividere integralmente le conclusioni della Procura Regionale, riconoscendo la responsabilità amministrativa e contabile dei convenuti Soldi Saulo, Morabito Bruno, Lamera Mario e Freda Paolo per il danno erariale arrecato.

3) Condannare i medesimi al risarcimento del danno pari a euro 445.373,50, oltre rivalutazione e interessi legali sino all'effettivo soddisfo, con rifusione delle spese di giudizio.

Con comparsa di risposta depositata il 26.11.2025, si costituiva in giudizio il Sig. SOLDI Saulo, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Duva del Foro di Crema.

La difesa del convenuto procedeva al riepilogo della vicenda processuale e delle contestazioni avanzate dalla Procura Regionale e nell'affrontare direttamente il merito della controversia, eccepiva in primo luogo che la ragione principale dell'addebito - fondata sull'asserita sottoscrizione, da parte del Sig. SOLDI, delle RVC risultate fittizie – risulterebbe invero smentita dal fatto che la sottoscrizione delle richieste sarebbe stata effettuata da un soggetto diverso dal convenuto, come verificabile confrontando le firme apposte sui moduli GSE con diversi

campioni delle sottoscrizioni effettive del Sig. SOLDI, da ritenere obiettivamente diverse.

La difesa domandava quindi, in via principale, l'inutilizzabilità delle scritture disconosciute, secondo le norme del codice di procedura civile, richiamate dall'art. 25 dell'allegato 2 al CGC; in via gradata, la concessione di un termine per la proposizione di querela di falso in sede civile ai sensi dell'art. 105, primo comma, c.g.c..

In via subordinata, veniva evidenziato che in ogni caso non sussisterebbero evidenze probatorie in ordine all'intervenuta commissione, da parte del Sig. SOLDI, di attività finalizzate alla predisposizione di richieste di finanziamento fittizie, atteso in particolare che il compendio probatorio acquisito dall'organo requirente avrebbe riguardato attività asseritamente illecite poste in essere da soggetti diversi dal Sig. SOLDI, segnatamente i convenuti MORABITO, LAMERA e FREDA.

Dopo aver evidenziato che il convenuto SOLDI non era stato destinatario di misure cautelari penali ed aver rimarcato che, allo stato, non sarebbe stata accertata alcuna sua responsabilità penale, la difesa eccepiva che l'eventuale accertamento dell'illecito non potrebbe essere imputato al Sig. SOLDI a titolo di dolo ovvero di colpa grave, atteso che l'eventuale suo coinvolgimento, in qualità di legale rappresentante della SOLDI ENERGY S.r.l., nella fattispecie, risulterebbe invero limitato alla semplice accettazione di un'attività posta in essere altri soggetti professionalmente competenti che poteva ragionevolmente apparire immune da vizi.

La difesa eccepiva infine che l'intervenuto rilascio dei TEE non avrebbe determinato alcun esborso di denaro pubblico, con conseguente

insussistenza di un effettivo pregiudizio per l'erario, e formulava le seguenti conclusioni.

In via principale, assolvere SOLDI Saulo dalle domande nei suoi confronti formulate.

In via istruttoria, stante il disconoscimento degli RVC e di ogni altra domanda, certificazione, attestazione e documento dallo stesso apparentemente sottoscritto e riconducibile alle pratiche in discorso:

a) in via principale: dichiarare inutilizzabili tali documenti, ai sensi delle norme del codice di procedura civile sul disconoscimento, applicabili anche al giudizio contabile;

b) in subordine, ove ritenute inapplicabili le norme del cod. proc. civ. sul disconoscimento al giudizio contabile, la concessione di termine per la proposizione di querela di falso in sede civile ai sensi dell'art. 105, primo comma, D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174.

Con la vittoria delle spese del giudizio.

In data 17.12.2025, il Fallimento SOLDI ENERGY S.r.l. depositava una memoria a firma del Curatore, Avv. Daniele Bresciani, con la quale, pur dando atto dell'irritualità della produzione, veniva domandato di tenere in conto le deduzioni relative allo stato della procedura.

La Curatela dava conto delle attività espletate successivamente alla sentenza del Tribunale di Brescia n. 65/2021 del 21.4.2021 ed evidenziava che il Fallimento non avrebbe alcuna responsabilità in ordine alle contestazioni sollevate nell'atto di citazione notificato il 30.5.2025.

I fatti, i comportamenti e le omissioni che avrebbero provocato il danno erariale oggetto della contestazione sarebbero infatti avvenuti nel

2017, ben prima della declaratoria di fallimento.

La Curatela, sin dal momento dell'emissione della sentenza n.65/2021 del Tribunale di Brescia, si sarebbe attivata nell'immediatezza, ma l'esito delle ricerche e delle indagini sarebbe stato totalmente negativo attesa la carenza di qualsiasi genere di attività svolta dalla società successivamente al 2017, come invero dimostrata dalla mancanza di documentazione relativa agli anni a partire dal 2018 sino al fallimento e dall'azzeramento dei conti correnti.

In precedenza, anche l'Agenzia Entrate si sarebbe attivata ed avrebbe fatto alcune richieste anche in seguito ad attività di indagine svolte dalla Procura della Repubblica di Treviso e dalla Guardia di Finanza di Catanzaro, prontamente riscontrate dalla curatela anche con la consegna della documentazione richiesta.

Veniva pertanto rilevata la carenza di qualsiasi comportamento doloso da parte del Fallimento SOLDI ENERGY S.r.l., atteso in particolare che il Fallimento non avrebbe ottenuto alcunché dal comportamento e delle operazioni contestate, risultando evidente che al momento della declaratoria disposta con la sentenza del Tribunale di Brescia del 21.04.2021, la società era già stata svuotata di qualsiasi somma di denaro in virtù dei versamenti eseguiti a favore di terzi tra la fine di 2017 e l'inizio del 2018, dopo l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica da parte del GSE e la loro rivendita sul mercato gestito dal GME, intervenuti ben prima del fallimento.

Il giudizio veniva discusso all'udienza del 18.12.2025, a seguito della quale, il Collegio, con ordinanza letta a verbale *"ritenuto necessario acquisire l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dalla parte*

*interveniente GSE al convenuto Freda Paolo, ex art. 85 c.g.c.”*, disponeva *“il rinvio della discussione del giudizio all'udienza del 17 giugno 2026 ore 10.00, allo scopo di consentire il deposito in Segreteria del detto avviso di ricevimento*”.

In data 23.3.2026, la parte interveniente G.S.E. S.p.a. ha provveduto al deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata a.r. con la quale veniva notificato al Sig. FREDA Paolo l’atto di intervento, unitamente alla cartolina relativa alla comunicazione, parimenti con raccomandata a.r., del suo avvenuto deposito presso l’ufficio postale (atto non ritirato entro 10 giorni della comunicazione di avvenuto deposito – attestazione dell’ufficio postale in data 13.12.2025).

Con memoria depositata il 15.6.2026, si è costituito in giudizio il Sig. LAMERA Mario, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Chiodo del Foro di Lamezia Terme.

La difesa del convenuto contestava l’atto di citazione, eccependo che sulla base della documentazione versata in atti non emergerebbe alcun coinvolgimento, né formale, né sostanziale, del Sig. LAMERA nella gestione della società SOLDI ENERGY S.r.l., con conseguente assenza di responsabilità in relazione alle asserite attività illecite oggetto della domanda risarcitoria.

All’odierna udienza di discussione, la Procura Regionale ha preliminarmente domandato la declaratoria di contumacia dei convenuti SOLDI ENERGY S.r.l. in Fallimento, MORABITO Bruno e FREDA Paolo e dopo aver eccepito la tardività della costituzione del convenuto Lamera, ha confermato le argomentazioni sviluppate a sostegno della domanda

risarcitoria nei confronti di tutti i convenuti.

Con riguardo specifico alla posizione del convenuto SOLDI Saulo, ha dichiarato di opporsi alla richiesta di concessione di un termine per la proposizione della querela di falso, atteso che aldilà della questione relativa alla paternità delle sottoscrizioni delle RVC, le allegazioni processuali dimostrerebbero chiaramente la piena conoscenza, da parte del convenuto, degli illeciti posti in essere nell'ambito delle attività della società di cui era amministratore.

La difesa di G.S.E. S.p.a. si è integralmente riportata all'atto di intervento *ad adiuvandum*.

La difesa del Sig. SOLDI Saulo si è parimenti riportata all'atto di costituzione e dopo aver rimarcato, anche sulla base degli accertamenti cautelari penali, che la posizione del convenuto risulterebbe nettamente diversa rispetto a quella di coloro che avevano dato corso alla falsificazione delle RVC, ha concluso domandando il rigetto della domanda risarcitoria.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del contraddittorio processuale, atteso che i convenuti SOLDI ENERGY S.r.l. in Fallimento, MORABITO Bruno e FREDA Paolo non risultano costituiti in giudizio.

Con riguardo alla posizione della società SOLDI ENERGY S.r.l. in Fallimento, il Collegio prende atto del deposito, da parte del Curatore, Avv. Daniele Bresciani, di una memoria riepilogativa delle attività poste in essere dalla procedura concorsuale. Nondimeno, tale deposito non ha determinato

la rituale costituzione in giudizio della parte convenuta tramite patrocinio legale, con conseguente persistenza della mancata costituzione.

Dall'analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale, segnatamente le relate di notificazione dell'atto di citazione – effettuata per SOLDI ENERGY S.r.l. in Fallimento in data 30.5.2025 tramite spedizione all'indirizzo p.e.c. "F64.2021BRESCIA@PECFALLIMENTI.IT", per MORABITO Bruno in data 12.6.2025 ex art.140 c.p.c. e per FREDA Paolo in data 4.6.2025, ex art.139 c.p.c. - deve ritenersi che il contraddittorio processuale sia stato validamente incardinato.

Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia dei convenuti SOLDI ENERGY S.r.l. in Fallimento, MORABITO Bruno e FREDA Paolo ex art. 93 c.g.c..

**2.** In via preliminare deve inoltre disporsi l'ammissione della costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.a., intervenuto in giudizio *ad adiuvandum* del Pubblico Ministero ex art.85 c.g.c.. L'intervento risulta infatti sorretto da un evidente interesse qualificato, come tale meritevole di tutela, direttamente connesso al pregiudizio finanziario asseritamente subito.

**3.** In via parimenti preliminare deve essere verificata, in relazione alla vicenda controversa, la sussistenza della giurisdizione del Giudice Contabile.

La questione non risulta aver formato oggetto di eccezione difensiva in sede di costituzione in giudizio da parte dei convenuti LAMERA Mario e SOLDI Saulo (il quale aveva invero sollevato l'eccezione in sede di deduzioni all'invito a dedurre), ma può essere vagliata d'ufficio dalla Sezione.

La domanda azionata dall'organo requirente riguarda una asserita responsabilità erariale in relazione alla contestata distrazione di fondi pubblici destinati al perseguimento di uno specifico programma, parimenti pubblico, che vedeva determinati soggetti chiamati a concorrere nella sua realizzazione.

Sulla base delle allegazioni processuali, la Sezione ritiene che nel caso di specie la giurisdizione debba essere affermata con riguardo sia alla società SOLDI ENERGY S.r.l. in Fallimento nella sua qualità di società ESCo, accreditata all'acquisizione dei Certificati bianchi a seguito della presentazione di RVC attestanti specifici risparmi energetici, sia dei soggetti che hanno operato al suo interno, con condotte asseritamente illecite, per dare corso alla predisposizione della documentazione necessaria ed ottenere la contribuzione pubblica, atteso che proprio tale funzionalizzazione, sia formale per la ESCo, sia materiale per i soggetti che hanno concretamente operato, ha determinato il radicamento di un rapporto di servizio tra essi e la società pubblica G.S.E. S.p.a..

Premesso, in generale, che la giurisdizione del Giudice Contabile nella materia della contribuzione pubblica in favore dei privati risulta stabilmente affermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tutti i casi in cui sia riscontrabile un rapporto di servizio tra il soggetto privato percettore della contribuzione e l'amministrazione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, n. 12664/2023, dove viene precisato che *"Ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, è necessario che si instauri tra la P.A. che eroga un contributo e il privato che lo riceve un rapporto di servizio, posto che il beneficiario dell'importo si inserisce nel procedimento*

*di realizzazione degli obiettivi pubblici. Sicché, il percettore del contributo o del finanziamento (anche di provenienza comunitaria) risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico"*. Principio pacifico: si vedano Cass. civ., Sez. Unite, n.5228/2022, id., n.1994/2022; id., n. 7740/2023; n.9659/2023; Corte conti, Sez. II App. n.56/2026, id., n.164/2025, dove viene evidenziato che *"...l'inserimento funzionale si realizza ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla realizzazione dell'interesse pubblico al finanziamento, sicché il rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui quest'ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico, abbia distolto le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate"*), la Sezione ritiene che tale inserimento funzionale sussista concretamente anche nei casi in cui intervenga il rilascio dei Certificati bianchi (da qualificare a tutti gli effetti titoli di valore finanziario) in assenza di giustificazione e per effetto della falsa rappresentazione di un'attività di risparmio energetico in realtà non ottenuta. Tale dato fattuale cristallizza la frustrazione dell'interesse pubblico e il conseguente pregiudizio erariale addebitabile al soggetto privato, con conseguente attrazione delle azioni risarcitorie nell'ambito giurisdizionale della Corte dei conti (cfr. Corte dei conti, Sez. II, n.52/2026; id., n.274/2023; id., Sez. Piemonte, n.121/2022; id., Sez. Lazio, n.611/2022; id., Sez. Lombardia n.134/2024).

L'affermazione della competenza giurisdizionale del Giudice

Contabile nella materia delle azioni risarcitorie attivate, nella *subiecta materia*, dalle Procure Erariali è da ritenere pienamente compatibile con la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. o), c.g.a. che ha attribuito in via esclusiva al giudice amministrativo la cognizione di cause "*attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia*", incluse quelle risarcitorie. Gli ambiti giurisdizionali risultano invero nettamente distinti, stante la reciproca indipendenza tra le diverse giurisdizioni, anche quando investono gli stessi fatti materiali, con l'unico limite del divieto di una duplicazione risarcitoria (cfr., specificamente sul punto, Corte conti, Sez. II, n.52/2026, dove viene rilevata *"...la diversità delle valutazioni cui è chiamato il giudice amministrativo (legittimità o meno delle "procedure" e dei "provvedimenti", con la connessa pretesa risarcitoria) rispetto a quelle demandate al giudice contabile (liceità o meno delle condotte contestate e lesione di diritti patrimoniali e non patrimoniali delle pubbliche amministrazioni)".* Nel caso di specie il GSE ha effettivamente agito davanti al Giudice Amministrativo per ottenere direttamente il ristoro del pregiudizio subito, ma non ha ottenuto, allo stato, alcun risarcimento.

La giurisdizione della Corte dei conti deve essere affermata in primo luogo nei confronti della società SOLDI ENERGY S.r.l. in Fallimento, sia delle persone fisiche che si sono ingerite concretamente nella gestione della società, segnatamente, in primo luogo, il Sig. SOLDI Saulo, che risultava amministratore unico all'epoca in cui vennero predisposte le RVC ed ottenuti i TEE e in cui vennero incamerati i proventi della loro commercializzazione.

La giurisdizione erariale deve essere inoltre estesa nei confronti dei Sig.ri MORABITO Bruno e FREDA Paolo, i quali, sulla base delle inequivoche risultanze delle investigazioni penali, erano in possesso, all'interno delle apparecchiature informatiche in loro possesso, della documentazione relativa a tutte le RVC che dovevano essere presentate al GSE e si sono concretamente adoperati – come emerso dalle comunicazioni *e-mail* oggetto di acquisizione in sede istruttoria penale – per la loro predisposizione, così di fatto ingerendosi nella gestione della società.

A diversa conclusione perviene il Collegio con riguardo alla posizione di LAMERA Mario, in relazione alla cui posizione, sulla base delle allegazioni fornite dalla Procura Regionale, non emergono evidenze sufficienti per ritenere che il medesimo abbia posto in essere attività gestionale per conto della SOLDI ENERGY, atteso che l'unico elemento probatorio allegato dall'organo requirente è risultata un'asserita sua partecipazione nella compilazione di alcuni *files* relativi alle RVC presentate dalla SOLDY ENERGY, asseritamente dimostrata dal fatto che tali *files* - reperiti presso l'abitazione di MORABITO Bruno negli apparati informatici in suo possesso e relativi ai documenti necessari per attestare l'esecuzione dei lavori di risparmio energetico, dimostratisi in realtà fittizi (Cartella "SOLDI ENERGY" – sottocartella "00-PRATICHE" – Doc. 31 del Fascicolo di Procura – Allegato n.53 alla CNR GdF n.185334 del 17.5.2021), sarebbero stati modificati/salvati, in alcuni casi, oltre che da MORABITO Bruno e dalla società Vigeman S.r.l., anche da LAMERA Mario. Nella Relazione della Guardia di Finanza n.185334 del 17.5.2021, pag. 115 (Doc. 5 - Allegato n.4 del Fascicolo di Procura) viene dato conto di

tale circostanza, che sarebbe emersa a seguito dell'analisi dei metadati dei *files* esaminati, come da elenco riepilogativo con l'indicazione del soggetto creatore o autore dell'ultima modifica del documento informatico, allegato alla Relazione istruttoria della Guardia di Finanza.

Da tale unico dato istruttorio, obiettivamente contenuto e di limitata rilevanza nell'ambito più generale della complessiva vicenda illecita, non appare sufficiente per ritenere che LAMERA Mario abbia partecipato alla gestione della società SOLDY ENERGY e che si sia quindi generato un rapporto di servizio sostanziale tra il medesimo e la G.S.E. S.p.a..

**4.** In assenza di ulteriori questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.

**4.1.** La controversia riguarda l'asserita illecita gestione, da parte della società SOLDI ENERGY S.r.l. in Fallimento e delle persone fisiche che avrebbero concretamente operato al suo interno, dei rapporti con il GSE nell'ambito della politica di risparmio energetico correlata al rilascio dei c.d. "Certificati bianchi" e al mercato controllato per la loro valorizzazione.

Il mercato ha trovato origine nel decreto interministeriale 20 luglio 2004 e nel successivo decreto 21 dicembre 2007, che hanno introdotto un meccanismo in virtù del quale i più importanti distributori di energia elettrica e gas naturale sono obbligati a raggiungere determinati obiettivi di risparmio energetico operando direttamente, ovvero accedendo ai risparmi conseguiti da altre categorie di soggetti (i soggetti volontari), attraverso l'incentivo economico rappresentato dai c.d. TEE (Titoli di Efficienza Energetica), tra i quali rientrano i c.d. "Certificati bianchi".

Tali certificati rappresentano lo strumento principale attraverso il

quale lo Stato italiano persegue il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico in ambito nazionale, funzionali al raggiungimento *dell'overall target europeo* (cfr. d.lgs. n. 79/1999; d.lgs. n. 164/2000; d.lgs. n. 115/2008; d.lgs. n. 28/2011; d.m. 28 dicembre 2012; d.m. 11 gennaio 2017; d.m. 10 maggio 2018; d.m. 21 maggio 2021).

Ai soggetti obbligati viene annualmente assegnato un obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica da conseguirsi presso i clienti finali e quantificabile in numero di TEE. L'obiettivo è soddisfatto se il distributore dimostra al GSE, entro il 31 maggio di ogni anno, di possedere un numero adeguato di TEE, a valere per l'anno precedente.

Se il soggetto obbligato non consegue l'obiettivo, vengono irrogate a suo carico sanzioni pecuniarie.

Se, al contrario, l'obiettivo è raggiunto, il soggetto obbligato può beneficiare di un contributo, concesso dallo Stato e stabilito annualmente in proporzione ai titoli assegnati e annullati per il raggiungimento dello scopo.

Oltre ai soggetti obbligati, altri operatori, tra cui quelli aventi i requisiti per avere la qualifica di ESCo (Energy Service Company, soggetti volontari), possono accedere al sistema, ottenendo titoli di efficienza energetica: in particolare, questi soggetti individuano e attuano misure di miglioramento dell'efficienza energetica (soprattutto degli edifici) presso clienti finali, ottenendo conseguentemente i corrispondenti risparmi energetici, per il riconoscimento dei quali inviano una apposita richiesta al GSE (le c.d. RVC). In caso di esito positivo della verifica, il GSE riconosce i titoli di efficienza energetica al soggetto proponente e comunica al G.M.E. di stanziare un certo numero di titoli a favore di quest'ultimo, proporzionale ai

risparmi energetici conseguiti grazie alla realizzazione dei progetti di efficientamento.

Il TEE, o "Certificato bianco", presuppone che sia stato effettivamente posto in essere l'intervento di efficientamento energetico e che si sia quindi ottenuto il risparmio energetico, che costituisce la finalità ultima dell'intervento pubblico.

I titoli, una volta emessi, possono essere oggetto di successiva negoziazione e cessione da parte delle ESCo in un apposito mercato, gestito da GME S.p.a. (Gestore Mercato Energia, società interamente partecipata da GSE S.p.a.), nel quale le ESCo cedono i titoli ai soggetti obbligati che non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico loro assegnati.

**4.2.** Nell'ambito di tale meccanismo, pertanto, appare evidente che le società c.d. ESCo, anche se non percettrici diretti di un contributo pubblico poiché non obbligati ad adempiere alla quota d'obbligo sopra indicata, si inseriscono comunque pienamente nel programma pubblico di risparmio energetico nazionale ed europeo, nel momento in cui presentano progetti di risparmio energetico domandando contestualmente l'emissione dei c.d. certificati bianchi (o TEE). Con la conseguenza che nel caso in cui vengano emessi dei titoli privi di sottostante risparmio energetico, l'amministrazione, segnatamente il GSE, subisce un pregiudizio direttamente connesso al mancato perseguimento della finalità pubblica del risparmio energetico e quantificabile finanziariamente nel valore, da computare alla data dell'emissione, dei singoli TEE - Certificati bianchi, rilasciati in assenza di ragione giustificativa.

La conclusione alla quale perviene la Sezione è coerente con le statuizioni già assunte da questa Sezione giurisdizionale in casi analoghi (sentenza n.134/2024) e risulta in linea con l'orientamento giurisprudenziale del Giudice Contabile nella *"subiecta materia"* (cfr. Corte conti, Sez. Piemonte, n. 97/2022; id., Sez. II App., n.52/2026; id., n.274/2023, dove viene evidenziato che "……*se un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP), conseguito grazie alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica, esso si pone già come il "premio" che l'ente pubblico paga a colui che consegue il risparmio energetico: sussiste una interconnessione in forza della quale soltanto dal risultato (efficientamento energetico) deriva il beneficio (il TEE). Se poi, come nella fattispecie, si dimostra che l'obiettivo non è stato centrato, il titolo energetico rimane sine causa, ed è pertanto ripetibile. Il danno, dunque, deriva dall'attribuzione di una posizione di vantaggio a un soggetto che ne ha beneficiato ingiustamente. Non è un caso che, come ricordato in sentenza, l'art. 12, comma 13, del D.M. MISE 11.01.2017 stabilisce che "le violazioni, elusioni, inadempimenti incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3 del D. lgs n.28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate", alludendo testualmente a "somme erogate". A riprova dell'assunto, il GSE ha chiesto agli odierni appellanti la restituzione dei medesimi titoli di efficienza energetica indebitamente percepiti o, in alternativa, il relativo controvalore economico, pari a quello di "realizzo"*

*(11.590.915,91 €.). La disciplina di settore è perfettamente in linea con i principi di matrice civilistica che governano anche l'azione della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, anche a voler escludere che i CB integrino veri e propri contributi pubblici (in denaro), la caducazione ex nunc del titolo traslativo produce gli effetti restitutori propri dell'indebito oggettivo. In questa prospettiva, trova applicazione la regola pretium succedit in locum rei (...)".*

Sulla base delle allegazioni processuali risulta comprovato il rilascio, da parte di GSE in favore della SOLDI ENERGY di n. 1430 TEE (erogazioni intervenute tra l'1.6.2017 e il 2.10.2017 – cfr. Doc. 5, Allegato n.3.92 e n.3.97 del Fascicolo di Procura), a cui è seguito l'accreditamento della somma complessiva di euro 316.905,00, accreditate sul conto corrente della società e il successivo procedimento di autotutela che ha determinato l'annullamento delle RVC e l'azione risarcitoria attivata dal GSE davanti al TAR Lazio, il quale ha ingiunto alla SOLDI Energy S.r.l. il pagamento di euro 348.506,29, aggiornati nella somma di euro 359.250,00 (decreti ingiuntivi definitivi ed esecutivi dall'11.6.2018 – cfr. Allegati n. 7 e n.8 del Fascicolo della parte interveniente GSE).

La Procura Regionale ha tuttavia correttamente parametrato il pregiudizio subito dal GSE al controvalore (euro 311,45) fissato dall'Autorità di regolazione per Energia Rete e Ambiente (ARERA) per i singoli TEE nell'anno 2017 (Determinazione del 22.6.2018 – Doc. n.5, Allegato n.5 del Fascicolo di Procura).

Il pregiudizio erariale subito dal GSE ammonta pertanto ad euro 311,45 x 1.430 = **euro 445.373,50**.

Le allegazioni processuali, strettamente connesse agli esiti investigativi penali (cfr. le CNR n.105518 del 18.3.2019, pag. 69 e ss. e la CNR n.185334 del 17.5.2021, pag. 111 e ss. – Doc. 5 del Fascicolo di Procura), consentono di ritenere dimostrato, come invero già accertato in sede di giudizio davanti al TAR Lazio, che i Certificati bianchi siano stati ottenuti tramite una falsa rappresentazione della sussistenza dei presupposti di risparmio energetico previsti dall'ordinamento, segnatamente tramite l'artificiosa compilazione di RVC contenenti dati falsi. Oltre al fatto che in sede di indagini è emersa l'assenza di rapporti tra la SOLDI ENERGY e le ditte indicate quali esecutrici delle opere di efficientamento ("Brianza Scavi" S.r.l. per conto della "Del Bono" S.p.a. e "F.lli Garatti" S.p.a. per conto della "Edil Visa" S.r.l.s.) e alla circostanza che dal sequestro della documentazione informatica relativa alle domande presso l'abitazione di FREDA Paolo e MORABITO Bruno è emerso che detta documentazione non risultava reale ed era oggetto di manipolazione in funzione della sua apparenza sostenibile in sede di verifica da parte del GSE, è da ritenere decisivo l'esito delle convergenti sommarie informazioni:

1) rese ai Carabinieri di Chiari (RVC 1, 2, 3 e 4):
   - dal Sig. Del Bono Elio, Presidente del Cda della "Del Bono" S.p.a., il quale ha escluso di aver commissionato le opere oggetto di RVC a suo nome e di non aver mai avuto rapporti con la Brianza Scavi S.r.l. (audizione dell'8.10.2018 – Doc. 31 – Allegato n.96 del Fascicolo di Procura);
   - dal Sig. Brianza Giorgio, rappresentante legale della "Brianza Scavi" S.r.l., il quale ha escluso di aver mai concretamente

effettuato opere di isolamento termico e ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con la "Del Bono" S.p.a. (audizione del 9.10.2018 – Doc. 31 – Allegato n.96 del Fascicolo di Procura).

2) Rese ai Carabinieri di Brescia (RVC 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11):

- Dal Sig. Silvioli Alberto, rappresentante legale della "F.lli Garatti" S.p.a., il quale ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con la "Edil Visa" S.r.l.s. (audizione del 20.11.2018 – Doc. 31 – Allegato n.96 del Fascicolo di Procura).

**4.3.** La responsabilità per il danno erariale cagionato al GSE deve essere in primo luogo imputata alla responsabilità della società SOLDI ENERGY S.r.l. in Fallimento, atteso che l'intera operazione, dalla presentazione delle RVC fittizie, all'accreditamento dei TEE – Certificati bianchi e alla loro successiva commercializzazione è intervenuta in suo nome e per suo esclusivo conto.

La responsabilità deve essere inoltre ricollegata causalmente ad una evidente condotta dolosa del suo legale rappresentante ed amministratore SOLDI Saulo, il quale ha sottoscritto formalmente le RVC dalle quali è derivato l'indebito accreditamento dei TEE – Certificati bianchi e risultava amministratore della società nell'anno 2017, all'atto dell'accreditamento dei titoli, della loro commercializzazione sul mercato GME ovvero tramite accordi bilaterali e nel periodo in cui sono intervenute le movimentazioni bancarie dei relativi proventi ad altri soggetti (cfr., sul punto, l'Allegato 6 della Relazione della Guardia di Finanza di Treviso n.185334 del 17.5.2021 e l'annotazione contenuta, sul punto, a pag. 117, dove si precisa, sulla base dei riscontri delle movimentazioni bancarie riportate all'Allegato 6, che

SOLDI Saulo ha indirettamente beneficiato di parte dei proventi illeciti per complessivi euro 97.711,54 attraverso la società di costruzione SOLDI COSTRUZIONI S.N.C. di Soldi Saulo & C. della quale era legale rappresentante e socio amministratore unitamente al fratello Francesco, mediante bonifici disposti, nel periodo 4.9.2017 al 6.6.2018, con causale "*saldo fatture*"). Detta società di costruzioni, inoltre, è risultata utilizzata anche come strumento per certificare ulteriori lavori di efficientamento energetico fittizio riferiti a RVC presentate dalle ESCo PEA MARCEL S.R.L. e SEA S.R.L., dalle quali percepiva proventi illeciti rispettivamente per euro 71.000,52 e per euro 79.000,52 (cfr., sul punto, la Relazione della Guardia di Finanza di Treviso n.185334 del 17.5.2021, pag. 117).

Il solido impianto probatorio a sostegno della responsabilità del convenuto SOLDI Saulo smentisce le prospettazioni difensive secondo le quali il convenuto sarebbe stato ignaro delle attività che venivano effettuate, in nome e per conto della società, da altri soggetti. Ciò implica, sul piano processuale, che l'attribuzione al SOLDI della firma degli atti in questione (le RVC) - firma dalla sua difesa disconosciuta e che pertanto, in linea teorica, avrebbe richiesto un'istanza di verificazione della stessa da parte del Pubblico ministero - non riveste un significato probatorio essenziale ai fini dell'accertamento della sua responsabilità nella produzione del danno di cui si discute.

Il pregiudizio erariale deve essere inoltre imputato a condotte illecite sia del Sig. MORABITO Bruno, sia del Sig. FREDA Paolo.

Con riguardo al convenuto MORABITO, deve convenirsi con la Procura Regionale in ordine al fatto che il medesimo, oltre ad aver acquisito

il controllo e l'amministrazione della SOLDI Energy dall'anno 2018, risulta essersi ingerito direttamente, nell'anno 2017, nella gestione delle RVC indebitamente presentate al GSE.

Il sig. MORABITO risulta in primo luogo indicato quale *"referente operativo"* della SOLDI ENERGY S.r.l. nel prospetto riepilogativo delle varie ESCo rinvenuto presso l'abitazione di FREDA Paolo (cfr. la CNR n.105518 del 18.3.2019, pag. 69 e ss. – Doc. 5 – Allegato n.3.34 del Fascicolo di Procura). La documentazione informatica reperita presso l'abitazione di FREDA Paolo ha inoltre riguardato talune *e-mail* inviate dal Sig. Impedovo Roberto, dipendente della società P.E.B. S.R.L., al convenuto MORABITO e, per conoscenza, a FREDA Paolo, con allegati documenti in formato *pdf* relativi a varie RVC che dovevano essere modificati prima della loro presentazione al GSE (il Sig. Impedovo forniva in dette e-mail specifiche indicazioni sugli adeguamenti da effettuare); la documentazione veniva inoltrata al GSE nelle RVC n. 003, 006, 007, 008 e 009, approvate con il rilascio dei TEE (cfr., sul punto, la Relazione della Guardia di Finanza di Treviso n.185334 del 17.5.2021, pag. 114 – Doc. 5, Allegato 4 e Doc. 31, Allegato n.52 del Fascicolo di Procura). Parimenti significativo, soprattutto nell'incrocio con le e-mail ricevute dal Sig. Impedovo, è risultato inoltre il reperimento presso l'abitazione del Sig. MORABITO, di apparati informatici contenenti diverse cartelle contenenti tutta la documentazione relativa alle RVC presentate nel 2017 dalla SOLDI ENERGY, sia quelle ammesse alla contribuzione dal GSE, sia ulteriori domande rigettate in sede di verifica (cfr., sul punto, la Relazione della Guardia di Finanza di Treviso n.185334 del 17.5.2021, pag. 114 e ss. – Doc. 5, Allegato 4 e Doc. 31, Allegato n.53

del Fascicolo di Procura).

Con riguardo alla posizione del Sig. FREDA Paolo, deve preliminarmente osservarsi che il medesimo, come emerge dagli atti dell'indagine penale, è risultato l'ideatore e il coordinatore del complessivo sodalizio criminale nel quale sono coinvolte numerose società ESCo, ingerendosi nell'amministrazione delle stesse e contribuendo in maniera rilevante alla realizzazione degli illeciti. Questa Sezione Giurisdizionale ha già accertato tale dato fattuale con la sentenza n.134/2024.

Il coinvolgimento del convenuto emerge da plurime evidenze emergenti dalla corrispondenza e dalla documentazione reperita presso il suo domicilio, in particolare:

- il prospetto riepilogativo delle varie ESCo, dove sono elencate le società (tra le quali la SOLDI ENERGY S.r.l.) e per ciascuna sono indicati nominativi e recapiti dei legali rappresentanti e dei referenti operativi e le relative password (cfr. Doc. 5 – Allegato n.3.34 del Fascicolo di Procura);
- il file intestato *"note per invio mail alle ESCo"*, in cui sono evidenziati i nominativi delle persone fisiche di riferimento per la gestione delle eventuali problematiche. Sul *file* sono contenute le seguenti affermazioni: *"N.B. non dire loro numero di telefono perchè è la fine. non dire loro che sai correggere le pratiche perchè fanno dei casini ed è meglio far correggere a loro."*, nonché *"N.B. decide paolo su quale esco caricare e da chi arrivano. correggiamo noi le pratiche e carichiamo su drive le cose definitive caricate sul gse."*. (cfr. Doc. 5 – Allegato n.3.31

del Fascicolo di Procura); come correttamente evidenziato dall'organo requirente, tale *file* sorregge la convinzione che il Sig. FREDA Paolo, nel suo ruolo di *dominus* del sistema illecito, si occupasse di alterare i documenti che venivano allegati alle RVC;

- il file in formato *excel* intestato *"cosa non va nella pratica (per Mara)"*, nel quale vengono evidenziate le versioni corrette ed errate dei *files* relativi ai documenti da allegare alle RVC (Doc. n. 5, all. 3.137 del Fascicolo di Procura);
- la *e-mail* dell'1.1.2018 inviata dalla Sig.ra Elena De Nicola a FREDA Paolo, con oggetto *"pianificazione del lavoro 2018"* dove la consulente allega un elenco delle società ESCo tra le quali la SOLDI ENERGY, e chiede di specificare quali *"…militano nel vostro diretto ambito di azione…"* (Doc. n. 5, Allegato n.3.152 del Fascicolo di Procura);
- le già richiamate *e-mail* (Doc. n.31, Allegato n. 52 del Fascicolo di Procura) inviate dal Sig. Impedovo Roberto, dipendente della società P.E.B. S.R.L., al Sig. MORABITO Bruno e, per conoscenza, al Sig. FREDA, con allegati documenti in formato *pdf* relativi a varie RVC che dovevano essere modificati prima della loro presentazione al GSE;
- due ulteriori *e-mail* datate 19 giugno 2017 (Doc. 31, Allegato n. 51 del Fascicolo di Procura) intercorse tra la SOLDI ENERGY S.r.l. ed il Sig. Impedovo Roberto. Con la prima, titolata *"SERPELLONI SPA N. 01 E N. 03"*, la ESCo allega due RVC da

caricare per il GSE, con la seconda, titolata *"R: SERPELLONI"*, il Sig. Impedovo risponde alla ESCo (inserendo per conoscenza il Sig. FREDA) rimettendo le pratiche perché *"... da verificare per qualche piccolo refuso..."* (tale documentazione risulta allegata alle RVC n.016, 017 e n. 018 presentate dalla SOLDI ENERGY e rigettate dal GSE).

**5.** In conclusione, si ravvisano in capo ai convenuti SOLDI ENERGY S.r.l. in Fallimento, SOLDI Saulo, MORABITO Bruno e FREDA Paolo pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità, imputabile a titolo di dolo con conseguente addebito solidale, per il danno erariale arrecato al patrimonio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.a., definitivamente quantificato in complessivi **euro 445.373,50**:

1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;
2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le condotte poste in essere;
3) l'elemento soggettivo del dolo.

La somma risarcitoria sarà rivalutata con decorrenza dalle date di accreditamento dei TEE – Certificati bianchi in favore della SOLDI ENERGY e sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.

**6.** Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

In applicazione del principio della soccombenza devono essere inoltre liquidate le spese in favore della società G.S.E. S.p.a., parte

interveniente ammessa in giudizio ex art.85 c.g.c..

Ne consegue che con riguardo a tali spese, la Sezione deve provvedere d'ufficio, sulla base degli atti di causa, a liquidare gli onorari e diritti in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (art. 2, art. 4 e art. 5).

In ragione di tali disposizioni, tenuto conto della difficoltà della lite e della pronta definizione del giudizio, nonché dei valori esposti nella tabella 11 allegata al menzionato Decreto Ministeriale (giudizi innanzi alla Corte dei conti), dette spese si liquidano in euro 4.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge in favore del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.a., con addebito solidale a carico dei convenuti SOLDI ENERGY S.r.l. in Fallimento, SOLDI Saulo, MORABITO Bruno e FREDA Paolo.

Con riguardo alla posizione del convenuto LAMERA Mario, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,

**Dichiara**

La contumacia dei convenuti SOLDI ENERGY S.r.l. in Fallimento, MORABITO Bruno e FREDA Paolo ex art.93 c.g.c..

**Dichiara**

Il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la vicenda controversa in relazione alla posizione del convenuto LAMERA Mario, con indicazione del giudice competente nel Giudice Civile.

Spese compensate.

**Condanna**

I convenuti SOLDI ENERGY S.r.l. in Fallimento, SOLDI Saulo, MORABITO Bruno e FREDA Paolo, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.a., della somma di euro 445.373,50, con addebito solidale.

La predetta somma, rivalutata secondo quanto statuito in parte motiva, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio nei confronti di SOLDI ENERGY S.r.l. in Fallimento, SOLDI Saulo, MORABITO Bruno e FREDA Paolo seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 426,09, in solido tra tutti i convenuti.

Liquida e pone a carico di SOLDI ENERGY S.r.l. in Fallimento, SOLDI Saulo, MORABITO Bruno e FREDA Paolo, con addebito solidale, le spese legali in favore della parte interveniente Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.a.. nella misura di euro 4.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.6.2026.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Dott. Gaetano Berretta) (Dott. Antonio Marco Canu)

*(firma apposta digitalmente)* *(firma apposta digitalmente)*

Depositato in Segreteria il 30/10/2026

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Salvatore Carvelli)

*(firma apposta digitalmente)*